REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 381/89 reativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 381/89 della Commissione (3) dispone che entro il 1° maggio 1989 gli organismi competenti trasmettano alla Commissione l'elenco delle proposte ricevute, accompagnate da un parere motivato; che alcuni organismi competenti, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto rispettare tale data per la formulazione del parere motivato; che è necessario pertanto rinviare tale termine e gli altri termini ad esso strettamente connessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 381/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 3, la data del « 1° luglio 1990 » è sostituita dalla data del « 1° ottobre 1990 ».

2) All'articolo 5:

— paragrafo 1, la data del « 1° maggio 1989 » è sostituita dal « 29 giugno 1989 »;

— paragrafo 2, la data del « 1° giugno 1989 » è sostituita dal « 15 luglio 1989 »;

— paragrafo 3, la data del « 1° agosto 1989 » è sostituita dal « 1° ottobre 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.
(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 24.